SS GENERALI ORIGINALE PER L'ASSICURATO

380453449

POLIZZA N°

ASSICURAZIONE GLOBALE DI FABBRICATI CIVILI Mod. 820/03 I.C.

Esemplare per il Contraente ATER Verona 2018-02-08 Prot 0002061 0101



LA VALUTA BASE DELLA POLIZZA È EURO

AGENZIA VERONA SIMONI (076 00)

CONTRAENTE/ASSICURATO A. T. E. R. COD. FISCALE 000000223640236									
domicilio PIAZZA POZZA 1 C - VERONA - 37123 - VR									
decorrenza ore 24 del scadenza	giorno mese 31 12 giorno mese	anno 2017 anno	scadenza ore 2	4 del	31	mese	anno 2020	rateazione	Annuale
prima rata successiva	31 12	2018	durata,	anni	3	giorni	0		
sostituisce/rinnova polizza n°									
PREMIO RATA INIZIALE PREMIO RATE SUCCESSIVE									
IMPONIBILE	IMPOSTA		TOTALE		IMP	ONIBILE	IMP	OSTA	TOTALE
836,50	836,50 0,00		836,50		836,50 0,		00	836,50	
1			Emess	a a VE	RONA	SIMON	I	il [05/02/2018
				.					
	SOMME	ASSICU	RATE PER	LE G	AKAN	NZIE AI	SETTOR		
		MASS	SIMALE PER SINIS	TRO	LI	MITE PER	PERSONA	LIMITE PI	ER COSE E/O ANIMALI
A 2.460.500,00 C		C 5	5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
			MORTE		INV	LIDITÀ PE	RMANENTE	INABIL	ITÀ TEMPORANEA
D		E			~~				
			LIMITE INDENNIZ	ZO TERI	REMOTO	, T	I IMITE	NDENNIZZ	O ALLUVIONE
		-	246.0					246.050	
Formano parte integrante della Polizza numero fogli dattiloscritti e numero fintercalari/appendici Mod. numero									
GIPRY TRA	C D017	x005	30/01	350	3	APTRA			
lo stampato Mod. numero 82103					82103				
contenente le "Condizioni Generali di Assicurazione".									
N. ubicazione fabbricati - altre notizie				N. piani	anno di costruz.	valore a nu ciascun fal		valore delle lastre	
1 S. ZENO ANGOLO V. S. PROCOLO 10, VERONA, VR 2 VIA MICHELANGELO 15 - LOC. SEGA, CAVAION VERONESE,			8	02 02	1900 1900		.500,00		
ACQ. SCE P. VENDITA A 00 GEST. SCE P. VENDITA G 00 PART. SCE									

CENERALI ITALIA S.p.A. (in seguito denominata Società) nei termini delle condizioni generali di assicurazione di cui allo stampato suindicato, nonché delle definizioni e condizioni particolari riportate negli uniti intercalari/appendici di cui a Mod. suindicati e nei pure uniti fogli dattiloscritti alle condizioni che seguono ed in base alle dichiarazioni dell'assicurato retrostampate nonché alle seguenti:

a) che i fabbricati assicurati sono o costituiscono/non sono né costituiscono parte di condominio;

b) che agisce in qualità di PROPRIETARIO

dei fabbricati assicurati;

ASSICURANO IL TITOLARE DELLA POLIZZA:

SETTORE A: Contro i danni diretti e materiali arrecati ai fabbricati descritti nel contratto ed agli impianti ad essi pertinenti, per le somme indicate, per le singole partite:

da incendio e dai mezzi impiegati per estinguerlo;

da azione del fulmine, esclusi i danni ad apparecchi ed impianti elettrici;

da scoppio o esplosione, verificatisi nei fabbricati descritti nel contratto, di gas ad uso domestico (escluso il metano in bombole), apparecchi a vapore, a termosifone e per acqua calda, di impianti per condizionamento d'aria e di impianti in genere a servizio del fabbricato o di parti di esso, nonché di vapori sviluppatisi da combustibili occorrenti per il funzionamento degli impianti stessi; sono esclusi, in ogni caso, i deterioramenti e le fenditure non dovuti a scoppio, nonché i danni ad apparecchi ed impianti conseguenti a scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto dei materiali;

da caduta di aerei o di cose trasportate da aerei;

da urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato, in transito sulla pubblica via;

da furto di fissi ed infissi o guasti causati agli stessi dai ladri;

da acqua condotta a seguito di guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, con esclusione dall'indennità dei primi 25 (venticinque) euro per ciascun sinistro e con esclusione totale dei danni derivanti da gelo, da acqua piovana e da rigurgiti di fogna (nonché delle spese per riparare o sostituire impianti o parti di essi).

SETTORE B: Contro la perdita delle pigioni od il mancato godimento dei locali a causa di sinistri risarcibili in relazione al precedente settore A, fino alla concorrenza, per le singole unità immobiliari, della pigione annua, col massimo di un quindicesimo della somma che, rispetto al valore a

nuovo assicurato per il fabbricato, compete alle unità immobiliari stesse.

Assicurato o da persone le quali o con le quali debba rispondere in conseguenza di un fatto accidentale nella sua qualità di proprietario e conduttore dei fabbricati designati, nel contratto, fino alla concorrenza massima dell'importo retroindicato per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano riportato lesioni corporali o abbiano sofferto danni a cose ed animali di loro proprietà, ma con i limiti retroesposti per ogni persona sinistrata e per i danni a cose ed animali anche se appartenenti a più persone (le spese di difesa di cui all'art. 20 delle condizioni generali di assicurazione sono in aggiunta ai massimali previsti, entro i limiti stabiliti da detto articolo).

A specifica richiesta dell'Assicurato, verso pagamento del corrispondente premio ed a condizione che la relativa somma assicurata sia retroriportata.

SETTORE D: Contro i danni materiali e diretti di rottura per causa accidentale, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro stampato pertinenti agli ingressi, scale e vani di uso comune, per le somme indicate, per le singole partite. SETTORE E: Contro gli infortuni professionali del titolare della licenza per l'esercizio del portierato nei fabbricati designati nel contratto, nonché

nella persona che, ai sensi del Contratto Nazionale di Lavoro Portieri, sia stata designata a sostituire nel servizio il portiere titolare, per le somme indicate nell'apposita appendice.

N.B. - Tutto quanto riportato negli intercalari/appendici di cui ai Mod. retroindicati si applica integralmente salvo diversa indicazione contenuta nei fogli dattiloscritti.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

L'Assicurazione è stipulata in base alle seguenti dichiarazioni dell'Assicurato:

- che i fabbricati assicurati hanno strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto incombustibili (armatura del tetto e solai anche combustibili) e sono in buone condizioni di statica e di manutenzione;
- che ciascun fabbricato è adibito ad abitazione civile od a studi professionali per almeno tre quarti della superficie complessiva dei piani;

che l'area relativa ai fabbricati è di proprietà dell'Assicurato;

che nel desennio precedente non ebbero a verificarsi sinistri causati da eventi in relazione ai rischi previsti dalla presente polizza; che sugh enti previsti dal presente contratto e per gli stessi rischi non esistono altre assicurazioni.

Ogni deroda, modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve espressamente risultare dal testo della polizza.

L'Assicurato dichiara conoscere e di accettare le condizioni generali di assicurazione e tutte le altre clausole dei Mod. e dei fogli dattiloscritti retroindicati, che ricongsce di aver ricevuto. Cenerali talia SpA. SpA

VERONA - Piazza R. Simoni

Il Contraente di cui all'art. 185 del Decreto Legisletivo 7 settembre 2005, nº 209.

Ai fini degli art. 1341-1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente gli articoli seguenti delle condizioni generali di assicurazione:

Art. 3 - Facoltà di recesso da parte della Società in caso di variazione nella persona dell'Assicurato.

Art. 7 - Assicurazione oresso diversi assicuratori, obbligo di richiedere l'indennità a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

acoltà di recesso in caso di sinistro.

Art. 9 - Tacita proroga del contratto.

Art. 10 - Deroga alla competenza territoriale e rinuncia all'esecuzione provvisoria.

Art. 14 - Deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria per la liquidazione del danno.

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di _ del sottoscritto oggi, alle ore _____ in _

Agente od Esattore

Assicurato



ESS GENERALI

Esemplare per il Contraente

Il Contraente

Mod. X005 - ATTO DI DICHIARAZIONE N. 00

DENOMINAZIONE VERONA SIMONI

COD. 076 00

POLIZZA N. 380453449

MODELLO 820

CONTRAENTE A. T. E. R.

DATA EMISSIONE 05/02/2018

X005 - Atto dichiarativo

Con decorrenza dalle ore 24,00 del 31.12.2017 si provvede all'assicurazione dei seguenti fabbricati in quanto vincolati ai Beni Culturali e quindi esenti da imposte:

1 Verona-S. Zeno angolo Via S. Procolo 10 (ex oratorio) euro 678.500,00

2 Cavaion Veronese (VR) Via Michelangelo 15 - Loc. Sega euro 1.782.000,00

Totale Somma Assicurata euro 2.460.500,00

Inoltre si prende e si dà atto che il presente contratto è regolato dalle Condizioni Generali e Particolari tutte riportate nella polizza base n. 360850754 in quanto la suddivisione avviene solo per una corretta gestione delle imposte ma che il contratto rimane unico anche ai fini dell'applicazione di franchigie e limiti di indennizzo che quindi rimangono in aggregato tra le due polizze.

Fermo il resto.

Generali Italia S.p.A.

GENERALI ITALIA SPA AGENZYA GENERALE VERONA - FIZZZA R. Simoni Un Rappresentante Procuratore

E

Esemplare per il Contraente Codice

ALLECATO A POLIZZA Nº 380453449 | ACENZIA | VERONA SIMONI

076 00

CONTRAENTE

A. T. E. R.

APPENDICE DICHIARATIVA MOD. 3503/03

Dichiarazione di consegna del Fascicolo informativo

Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, comprensiva del glossario e le Condizioni di assicurazione.

Contraente/Assicurato

La dichiarazione inerente alla consegna dell'Informativa al Contraente si intende contestualmente abrogata.

Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato

Le inesattezze e le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla ralutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Mezzi di pagamento del premio

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750.00:
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su con dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*):
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità:
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario:
- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD):
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

- (*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
- (**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Contraente Assicurato

ESS GENERALI

Allegato mod. APTRAC

Esemplare per il Contraente

Polizza N.:

380453449

Agenzia: VERONA SIMONI

Cod.: 076

Contraente:

A. T. E. R.

APPENDICE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante medesima della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità suddetta.

In dipendenza di quanto precede la controparte, o altro soggetto obbligato ai sensi della legge sopra citata, è tenuta ad effettuare i pagamenti (premi, franchigie) esclusivamente per mezzo di bonifico bancario su conto corrente indicato dalla Società riportando, se previsti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

Data

05/02/2018

Generali Italia S.p.A.

Il Contraente



Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi del Fabbricato

GLOBALE FABBRICATI CIVILI (mod. 820)

 $Il\ presente\ Fascicolo\ informativo,\ contenente$

- Nota informativa, comprensiva del glossario
- Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

 $\label{lem:leggere} \textit{Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.}$

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi del Fabbricato

GLOBALE FABBRICATI CIVILI

(mod. 820)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

.GLOSSARIO

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione Contraente

Il contratto di assicurazione.

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Franchigia

Importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo spettante, tale importo va in detrazione dell'ammontare del danno che sarebbe spettato se tale

franchigia non fosse esistita.

Indennizzo/

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Risarcimento

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte della stipulazione dell'assicurazione.

Scoperto

Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare

dell'indennizzo/risarcimento.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società

L'impresa assicuratrice, e cioè Generali Italia S.p.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Generali Italia S.p.A. -Gruppo Generali; a)

sede legale: Mogliano Veneto (TV) - Via Marocchesa, 14 - Italia; b)

recapito telefonico: +39 041 5492 111, sito internet: www.generali.it, e-mail info.it@generali.com; c)

è iscritta al numero 1.00021 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed è Capogruppo del d) Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi;

collegandosi al sito internet della Compagnia, accedendo alla sezione dedicata e seguendo le istruzioni riportate, il e) Contraente potrà registrarsi ed accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il patrimonio netto ammonta a 11.717.211.000 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 1.618.628.000 euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 9.322.025.000 euro.

L'indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 4,11 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo.

Avvertenza: in mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 3 mesi prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per una durata uguale a quella originaria (esclusa la frazione di anno) col massimo di due anni e così successivamente.

Si rinvia all'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi dei Fabbricati Civili.

Il Contraente potrà scegliere le garanzie da attivare all'interno di quelle previste nei seguenti quattro settori:

Settore A Incendio (obbligatoria): assicurazione del Fabbricato per danni materiali e diretti derivanti da una serie di eventi indicati in polizza (mazzetta);

Settore B Perdita pigioni: tiene indenne l'Assicurato delle perdite pecuniarie subite a seguito di interruzione del pagamento delle pigioni derivanti da una serie di eventi previsti per il Settore A;

Settore C Responsabilità Civile (obbligatoria): tiene indenne l'Assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza degli eventi previsti in polizza legati alla proprietà ed alla conduzione dei locali;

- Settore D Danni alle lastre: assicurazione delle lastre in cristallo e in vetro per i danni materiali e diretti derivanti da cause accidentali o fatto di terzi.

Per i dettagli delle garanzie che possono essere inserite nell'assicurazione e che sono operanti unicamente se richiamate in polizza, si rinvia a quanto riportato nel mod. 820 delle condizioni generali di assicurazione ed inoltre ai seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione:

- Incendio ed altri danni ai beni art. 13;
- Perdita pigioni art. 13;
- Responsabilità civile art. 17;
- Danni alle lastre art. 13.

Si precisa che le garanzie relative al Settore E Infortuni professionali non sono operanti.

Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero cause di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia ai seguenti articoli delle condizioni generali di assicurazione:

- per tutti i settori artt. 1 e 2:
- Incendio ed altri danni ai beni art. 13;
- Perdita pigioni art. 13;
- Responsabilità civile art. 18;
- Danni alle lastre art. 13.

Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali.

Esempio numerico di scoperto:

ammontare del danno stimato = euro 10.000,00 scoperto 10% con un minimo di euro 500,00 euro 1.000,00 danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale euro 9.000,00

Esempio numerico di franchigia:

se la franchigia pattuita è di euro 500,00:

☐ i sinistri fino a euro 500.00 non verranno indennizzati/risarciti

□ i sinistri superiori a euro 500,00 verranno risarciti con la detrazione di euro 500,00 (nei limiti dei massimali previsti)

Relativamente al settore Incendio ed al settore Responsabilità civile il contratto prevede l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata per il Fabbricato risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto.

Relativamente al settore Danni alle lastre il contratto prevede l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata per le Lastre risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto.

Si rinvia all'art. 6 delle condizioni di generali di assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Arvertenza: erentuali dichiarazioni false o reticenze sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia al relativo art. dell'Appendice Dichiarativa.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni generali di assicurazione, nonché ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d'uso.

.6. Premi

Il contratto prevede, per ciascun anno o frazione d'anno di durata, la corresponsione da parte del Contraente di un premio; in certi casi è possibile applicare una durata poliennale con pagamento unico anticipato.

Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all'intermediario su ccp dedicato(*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*):
- con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell'intermediario;

- per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell'articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

Avvertenza: la Società o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:

- concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
- concordando con il Contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
- concordando con il Contraente l'attivazione di più sezioni di garanzia assicurativa;
- sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Rivalse

Avvertenza: si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, la Società che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: nel caso in cui il Contraente stipuli in qualità di Consumatore (Direttira CEE 93/13), il contratto prevede, sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Nel caso in cui il Contraente stipuli in qualità di Professionista (Direttiva CEE 93/13), il contratto prevede sia per il Contraente sia per la Società, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e, per la Società, dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Si rinvia all'art. 8 delle condizioni generali di assicurazione.

Se la durata del contratto supera i cinque anni il Contraente, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

Avvertenza: resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

.10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

.11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

.C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome, cognome, domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro). Si rinvia a:

- Incendio ed altri danni ai beni art. 4 .ed artt. da 14 a 16;
- Perdita pigioni art. 4 ed artt. da 14 a 16;
- Responsabilità civile art. 4 ed art. 20;

- Danni alle lastre - art. 4 ed artt. da 14 a 16;

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela:
- copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L'istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a:

Generali Italia S.p.A.

Via Marocchesa 14 – 31021 – Mogliano Veneto (TV)

e-mail: generaliitalia@pec.generaligroup.com

Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)

Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313

e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

14. Arbitrato - Mediazione

Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti del presente contratto.

Per le controversie relative al contratto l'esercizio dell'azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione, ai sensi degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione)

Via Silvio d'Amico, 40 – 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali mediazione@pec.generaligroup.com

* * *

Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

GENERALI Italia S.p.A.

Amministratore Delegato

Philippe Donnet

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



MODULO N. 7A

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n.209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento dell'IVASS n.5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato 7B del regolamento IVASS) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché dove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - 1. assegni circolari intestati alla Compagnia o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*) muniti della clausola di non trasferibilità;
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario e postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario Generali Italia S.p.A. o l'intermediario su conto corrente bancario o postale dedicato(*);
 - 3. denaro contante nel limite dell'importo di Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) per annualità assicurativa con riferimento ai premi relativi alle polizze dei rami danni diversi dall'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
 - 4. denaro contante nel limite dell'importo di Euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna rata di premio con riferimento ai contratti dell'assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato);

Per le polizze di tutti i rami Vita e di tutti i rami Danni è comunque rimessa agli intermediari la facoltà di accettare dal contraente assegni bancari e/o postali a titolo di versamento dei premi assicurativi, purché muniti della clausola di non trasferibilità e intestati a Generali Italia S.p.A. o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*).

¹ (*) Si tratta del conto separato previsto dall'art. 54 del Codice delle Assicurazioni e si intende il conto corrente bancario che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

REGOLE DI COMPORTAMENTO NELL'OFFERTA DEI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

MODULO N. 7B

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- a) CARIDI ETTORE è responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa;
- b) iscritto nella sezione A del RUI al n. A00085077, in data 26/02/2007;
- c) CARIDI ETTORE opera presso l'Agenzia di VERONA SIMONI, PIAZZA RENATO SIMONI 3 CAP 37122, CARIDI E., CARIDI M. & PUGLISI G. S.A.S. è iscritta al RUI nella sezione A, al n. A000066196, in data 26/02/2007;
- d) i recapiti dell'Agenzia di VERONA SIMONI sono: tel. 045-591355, indirizzo di posta elettronica agenzia.veronasimoni.it@generali.com, indirizzo PEC veronasimoni@pec.agenzie.generali.com;
- e) CARIDI ETTORE propone i prodotti di Generali Italia S.p.A.;
- f) l'autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta da CARIDI ETTORE e CARIDI E., CARIDI M. & PUGLISI G. S.A.S. è l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)1.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a) CARIDI ETTORE e CARIDI E., CARIDI M. & PUGLISI G. S.A.S. non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Generali Italia S.p.A. o di eventuale altra Compagnia assicurativa per la quale opera;
- b) con riguardo al contratto proposto:
 - CARIDI ETTORE è tenuto ad offrire esclusivamente i prodotti assicurativi dei rami Vita di Generali Italia S.p.A.;
 - CARIDI ETTORE non è vincolato ad offrire esclusivamente i prodotti assicurativi dei rami Danni di Generali Italia S.p.A. Il contraente può richiedere la denominazione delle eventuali altre imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
 - nel caso di contratti di assicurazione della Responsabilità Civile Auto, la misura dei livelli provvigionali riconosciuti è riportata in nota alla fine del documento.

1 Per le forme pensionistiche complementari di cuì al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza e di reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

² Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori

Modulo 7B - Agente PF - pag. 1 di 2

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a) L'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) Rimane facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o a Generali Italia S.p.A. Tutela Cliente via Bissolati, 23 00187 Roma o al fax 06-84833004, o all'indirizzo e-mail reclami.it@generali.com. Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Generali Italia S.p.A. entro il termine massimo di quarantacinque giorni², può rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa¹.

¹ Per le forme pensionistiche complementari di cui al D. Lgs. n. 252/2005 l'Autorità competente in materia di Vigilanza e di reclami è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

² Salva la sospensione del termine per un massimo di 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento dell'intermediario e/o dei suoi dipendenti e collaboratori

Modulo 7B - Agente PF - pag. 2 di 2

ESS GENERALI

Regole di comportamento nell'offerta dei contratti di assicurazione

ATTESTAZIONE DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI EX REGOLAMENTO ISVAP N. 5/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. N. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, io sottoscritto

A.T.E.R. dichiaro di aver ricevuto:

- a) Il modulo 7A, relativo agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti;
- b) Il modulo 7B, relativo alle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche.

(Luogo) VERONA, lì 31/12/2017

Firma



APPENDICE GIPRY

A POLIZZA N. 380453449

Esemplare per il Contraente

Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi delle persone fisiche (art. 13 D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi(1) (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi2), saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa(3).

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero(4). I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i Suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge – non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc.) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV - privacy.it@generali.com.

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi

	ocumento Lei autorizza il trattamento d comunicazione ai soggetti sopra indica	
Luogo e Data	Nome e cognome (leggibile)	Firma

NOTE:

- 1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
- I dati potranno essere raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque) o acquisiti da altri soggetti (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale).
- 3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
- 4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari , pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

COASSICURAZIONE E DELEGA

Allegato alla polizza n.ro

380453449

940

00

ASSICURATO A. T. E. R.

Agenzia

RATA ALLA FIRMA

	depos. cauzion. fluttuante	00'0	0,00	00.0
	TOTALE	501,90	334,60	836,50
	imposta	00'0	00,0	00,00
oinosseone	accessorio	55,77	37,18	92,95
	premio netto	446,13	297,42	743,55
	capitale assicurato	1.476.300,00	984.200,00	2.460.500,00
	quota	60,00	40,00	100,00
	AGENZIA	VERONA	VERONA	
	Codice	63P	9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5	
	SOCIETÀ	Generali Italia S.p.A	Generali Italia S.p.A	TOTALE

RATA AVVENIRE DAL 31/12/2018

depos. cauzion. fluttuante	00'0	00'0	00'0
TOTALE	501,90	334,60	836,50
imposta	00'0	00,0	00,0
accessorio	55,77	37,18	92,95
premio netto	446,13	297,42	743,55
capitale assicurato	1.476.300,00	984.200,00	2.460.500,00
quota	60,00	40,00	100,00
AGENZIA	VERONA	VERONA	
Codice	63P	9.59 6.39	
SOCIETÀ	Generali Italia S.p.A	Generali Italia S.p.A	TOTALE

"L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle inerenti al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite di Generali Italia S.p.A. all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, etc). indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto delle Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di

assicurazione e del contrassegno.

mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto

Generali Italia S.p.A.

NERALI ITALIA SPA iazka R. Simoni CHARRAIE

Un Rhopresehlante Procuratore